

NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 2



Il Terzo Settore è un insieme di enti di carattere privato che agiscono in diversi ambiti, dall'assistenza alle persone con disabilità alla tutela dell'ambiente, dai servizi sanitari e socio-assistenziali all'animazione culturale. Spesso gestiscono servizi di welfare istituzionale e sono presenti per la tutela del bene comune e la salvaguardia dei diritti negati.

Il Terzo settore esiste da decenni ma è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016, con l'avvio della riforma che ne ha definito i confini e le regole di funzionamento.

Agire senza scopo di lucro non significa non avere alcun profitto, ma più semplicemente reinvestire gli stessi per finanziare le proprie attività, senza redistribuirli tra i membri appartenenti alle singole organizzazioni o ai propri dipendenti.

Il terzo settore non è solo impegno sociale organizzato, ma è anche un motore importante dell'economia del paese Italia, quella ispirata da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale condivise che sono alla base del vivere sociale di una nazione moderna.

LO STATUTO

Quali sono gli adeguamenti obbligatori da inserire nel nuovo statuto degli Enti del Terzo Settore

I SOCI

Chi sono gli associati, come si diventa soci di un Ente del Terzo Settore e quali sono i limiti numerici dei soci per i singoli ETS

LA VOSTRA DOMANDA

Uno o più argomentazioni trattate nella mail specifica:
infoterzosettore@siaitalia.it

Diversi sono gli elementi che devono essere presenti nel **nuovo Statuto** degli enti del terzo settore.

I principali sono i seguenti:

- **Oggetto sociale:** gli enti per essere iscritti presso il RUNTS devono esercitare, in via principale o esclusiva, una delle attività di cui all'art. 5, c. 1, Codice del Terzo Settore. Ai sensi della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4477 del 22 maggio 2020 l'oggetto sociale non può essere indefinito, inserendo tutte le attività di carattere generale previste dalla normativa. Pertanto, l'indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto.

L'esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale è ammesso, purché siano previste dallo statuto o dall'atto costitutivo e siano secondarie rispetto all'attività di interesse generale.

Quindi, lo svolgimento delle attività diverse è ammesso nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

- **Assenza fine lucro:** l'assenza del fine di lucro è un elemento caratterizzante per gli Enti del Terzo Settore. Ne discende il divieto di distribuire utili, anche in forma indiretta.

- **Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento:** è obbligatorio inserire nello statuto anche la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Ente.

Questo obbligo può essere adempiuto, così come previsto ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, attraverso una disposizione statutaria che prevede la devoluzione del patrimonio ad altri ETS.

- **Organi sociali:** necessaria la previsione statutaria che menzioni, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio e al bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge (art 13 e 14 del Cts).



- **Denominazione sociale e relativo uso:** un aspetto particolarmente delicato riguarda la denominazione sociale ed il relativo uso, che caratterizzano l'identità dell'ETS e la sua riconoscibilità all'esterno. Deve ricordarsi che l'obbligo di inserire l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del terzo settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- **Competenze dell'Assemblea:** devono essere previste obbligatoriamente dallo statuto. Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 del Cts alcune riguardano la vita ordinaria dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere straordinario, la disciplina statutaria individua in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze richieste e le materie ad esse rimesse. In caso di assenza di disposizioni specifiche, risulta applicabile l'art. 21 del Codice civile, che stabilisce quanto segue:

a) in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

b) le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

La qualifica di **socio** può essere concessa a chiunque condivida scopi e finalità ideali dell'ente Non Profit al quale richiede d'iscriversi, secondo quanto stabilito dal suo statuto sociale.

Essere socio di un'Associazione rappresenta la conclusione di un iter che muove da una richiesta espressa dell'interessato, per terminare con la deliberazione specifica sul punto resa dall'Organo incaricato, individuato nello statuto, che certifica la nascita del vincolo associativo tra le parti.

Nelle associazioni del Terzo settore, il codice detta una disciplina specifica per l'ammissione di nuovi associati, la quale si applica qualora lo statuto non preveda diversamente.

Il codice prevede in particolare che:

- l'ammissione sia determinata con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati;
- in caso di rigetto, l'organo competente a deliberare deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati entro 60 giorni;
- l'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima. In questo caso, tali organi devono deliberare in occasione della loro successiva convocazione.

Lo statuto può modificare i diversi termini previsti dal codice del Terzo Settore, l'individuazione dell'organo competente a decidere sul ricorso relativo al rigetto della domanda di ammissione.

Non si può invece derogare alla necessità di dare comunicazione all'interessato sull'esito della domanda, né all'annotazione sul libro degli associati o al principio secondo cui l'ammissione deve avvenire solamente a seguito di domanda dell'interessato, così come non è possibile rimuovere l'obbligo di motivare l'esclusione.



ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Organizzazioni di Volontariato.

Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Se tale termine non viene rispettato, l'ente è cancellato dal Runts.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Si tratta di associazioni formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta Associazioni di Promozione Sociale. Per l'esclusione dal RUNTS valgono le stesse regole previste per le Odv.

Nelle Aps non si possono prevedere limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né si può prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il condizionamento della partecipazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

RETI ASSOCIATIVE E RETI ASSOCIAZIONI

Le reti associative sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 Ets o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

LA VOSTRA DOMANDA

Questa parte della newsletter è dedicata alle vostre domande e alle richieste di chiarimento che ricevo mensilmente nella mail specifica per l'assistenza relativa ai temi del Codice del Terzo settore, selezionando una o più domande che possano essere di aiuto a tutti i lettori.

Come devo procedere per iscrivere la mia associazione al RUNTS?

Ad oggi, la procedura può essere svolta esclusivamente dal rappresentante legale dell'associazione (delegare altre persone è tecnicamente impossibile) ed è richiesta la dotazione di alcuni strumenti informatici.

Da rilevare che il seguente processo implica che l'associazione abbia già adeguato lo statuto alle previsioni del Codice del Terzo Settore (Dlgs 2017/117), che le attività svolte siano coerenti con quanto previsto da tale normativa.

A seguire la descrizione della procedura:

1) Strumenti tecnici necessari:

- SPID o Carta d'Identità Elettronica del rappresentante legale (cioè il presidente) dell'associazione, strumento necessario per accedere al portale RUNTS;
- Mail PEC dell'associazione;
- Firma Digitale del rappresentante legale dell'associazione, strumento necessario per sottoscrivere ed inoltrare la domanda d'iscrizione al RUNTS;

2) Andare al sito del Ministero del Lavoro e selezionare dal menù superiore "Accedi al registro";

3) Accedere al portale RUNTS tramite lo SPID o CIE del legale rappresentante dell'associazione.

4) Dal menù laterale del portale, selezionare il comando "Richiedi" e poi "Iscrizione" ed inserire la denominazione e il codice fiscale dell'associazione. Sarà poi necessario inserire i dati principali dell'associazione e caricare successivamente la documentazione che sarà richiesta;



5) Documenti da allegare:

- Atto costitutivo dell'associazione (si intende la versione con i timbri di registrazione, in formato PDF e con estensione non superiore a 10MB);
- Statuto dell'associazione (si intende la versione con i timbri di registrazione, in formato PDF e con estensione non superiore a 10MB);
- Ultimo bilancio annuale approvato, se l'associazione ha più di un anno di anzianità. Per le associazioni che hanno ricavi/entrate lorde inferiori a 220.000 euro all'anno, è sufficiente un rendiconto per cassa; per ricavi/entrate lorde superiori a 220.000 è necessario inserire un vero e proprio bilancio redatto secondo la normativa prevista.

6) Terminata la procedura, selezionare il pulsante "Invia" e tramite l'apposito comando scaricare il modello da firmare; firmarlo digitalmente in modalità "CADES" con estensione ".p7m", ricaricarlo sul portale, ed infine inviare il modello tramite l'apposito comando.

Eventuali comunicazioni sulla pratica da parte degli uffici competenti saranno inoltrate alla PEC dell'associazione e visualizzabili nella propria area riservata del portale RUNTS. Tramite la stessa area riservata si potrà rispondere ai messaggi ed eventuali richieste di chiarimento o integrazione della pratica.